

REGOLAMENTO (CE) N. 364/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2008

recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione delle statistiche relative alle consociate estere e le deroghe da concedere agli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 716/2007 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere.

(2) È necessario specificare il formato tecnico e la procedura per la trasmissione di statistiche sulle consociate estere di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 716/2007, al fine di produrre dati comparabili e armonizzati tra Stati membri, ridurre il rischio di errori nella loro trasmissione e aumentare la velocità con cui i dati raccolti possono essere elaborati e messi a disposizione degli utenti. Occorre pertanto definire strumenti attuativi cui affiancare le istruzioni contenute nel manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere, redatto da Eurostat e rivisto periodicamente.

(3) È anche necessario concedere deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 716/2007, per consentire agli Stati membri di provvedere alle necessarie modifiche dei rispettivi sistemi statistici nazionali. Ciò vale in particolare per l'elaborazione di nuovi registri statistici e di metodi per la raccolta dei dati. Il problema particolare delle «outward FATS» risiede nel fatto che l'unità statistica d'analisi non coincide con l'unità dichiarante e non è residente negli Stati membri.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.

Articolo 1

Il formato tecnico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2007 relativo al modulo comune per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese è in linea con quanto stabilito nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 1 per i dati relativi al primo anno di riferimento di cui all'allegato I, sezione 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 716/2007 e per quelli relativi agli anni successivi.

Articolo 3

Il formato tecnico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2007 relativo al modulo comune per le statistiche sulle consociate estere residenti all'estero è in linea con quanto stabilito nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 3 per i dati relativi al primo anno di riferimento di cui all'allegato II, sezione 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/2007 e per quelli relativi agli anni successivi.

Articolo 5

I dati da presentare in conformità del regolamento (CE) n. 716/2007 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma elettronica dalle autorità nazionali competenti. Il formato di trasmissione è conforme alle norme per gli scambi specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi con l'ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati gestito dalla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri danno attuazione alle norme e alle linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) in conformità delle condizioni del presente regolamento.